

**L'agenda del condominio**

FONTE CONFEDILIZIA

**16 giugno  
Versamento Imu**

● Versamento dell'IMU per il primo semestre 2017 in relazione al periodo e alla quota di possesso nel periodo stesso. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, a eccezione di quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'imposta si calcola sulla base imponibile ridotta del 50% in relazione ai contratti - scritti o verbali - di comodato su unità concesse ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (vd. specifiche condizioni previste). Per gli immobili locati «a canone concordato», l'imposta, calcolata con l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

**16 giugno  
Versamento Tasi**

● Versamento della TASI per il primo semestre 2017 in relazione al periodo ed alla quota di possesso nel periodo stesso. La Tasi è a carico anche del conduttore - in caso di detenzione superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno

solare - nella misura stabilita dal Comune, compresa tra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo della Tasi. La TASI non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, a eccezione di quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, secondo gli stessi criteri dell'Imu. La Tasi non è dovuta neanche dall'utilizzatore, se lo stesso adibisce l'immobile come propria abitazione principale. L'imposta si calcola sulla base imponibile ridotta del 50% in relazione ai contratti - scritti o verbali - di comodato su unità concesse ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (vd. specifiche condizioni previste); è dovuta solo dal possessore, in quanto per l'utilizzatore è abitazione principale. Per gli immobili locati «a canone concordato», l'imposta, calcolata con l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

**30 giugno  
Cedolare secca**

● Versamento della cedolare secca a titolo di saldo per il 2016 e di primo acconto per il 2017. Il versamento a saldo per il 2016 è pari all'imposta

dovuta per l'intero anno, al netto dell'acconto già versato. L'acconto per il 2017 è calcolato nella misura del 95% della cedolare secca per l'anno precedente ed è dovuto solo nel caso in cui la stessa supera i 51,65 euro. Deve essere corrisposto in due rate, a giugno e a novembre (quando l'importo complessivo sia pari o superiore a 257,52 euro), oppure in un'unica soluzione a novembre (quando l'importo complessivo sia inferiore a 257,52 euro). Nel caso di due rate: la prima, nella misura del 40% del 95% dell'imposta dell'anno precedente, va versata entro il 30 giugno (o entro lunedì 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%); la seconda, nella misura del restante 60% del 95%, entro il 30 novembre. Nel caso di unica soluzione: la rata, nella misura del 95%, va versata entro il 30 novembre. Versamento delle ritenute fiscali relative al mese precedente su: redditi di lavoro dipendente; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; corrispettivi per contratti di appalto di opere e servizi. Versamento dei contributi previdenziali sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente. //

